

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 897

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEONI, SPERONI, PAINI, BODO,  
OTTAVIANI, SCAGLIONE, PISATI, TABLADINI, MANFROI,  
MANARA, GIBERTONI, BOSO, BOSCO, LORENZI, ROSCIA,  
ROVEDA, CAPPELLI e PERIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1993

---

Istituzione del sussidio economico parentale

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è il paese dei molti primati negativi. Tra questi ve ne è uno tanto recente quanto preoccupante: quello dell'elevato tasso di denatalità che ha portato il nostro Paese ad essere il fanalino di coda d'Europa, e del mondo, per numero di nascite.

Studi recenti hanno attribuito allo stivale il titolo di Paese meno prolifico di tutta Europa, con un numero medio di 1,2 figli per coppia.

Il dato fornito dai ricercatori della Fondazione Agnelli consente di stabilire un tasso di natalità della coppia dello 0,8, laddove ai due genitori non subentrano neppure i due figli necessari a raggiungere il livello di crescita zero.

La tendenza appare in tutta la sua gravità se paragonata alla elevata natalità di Paesi arabi rivieraschi quali Libia, Siria ed Algeria, che hanno, in media, più di sette figli per ogni donna.

Sempre secondo lo studio citato nei Paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo, la popolazione crescerà di oltre 140 milioni di unità, mentre per il continente europeo è previsto un decentramento di oltre 50 milioni di persone.

Nei prossimi anni Turchia ed Egitto avranno bisogno da sole di 1 milione di nuovi posti di lavoro l'anno, per almeno dieci anni, mentre Siria e Algeria, tanto per fare un esempio, dovranno aumentare del 50 per cento i loro posti di lavoro.

Nei Paesi musulmani del Nord Africa, i giovani al di sotto dei quindici anni costituiranno nel 2000 il 50 per cento della popolazione; in Europa i loro coetanei saranno appena il 18 per cento: è evidente che le Nazioni europee falcidiate dalla denatalità saranno l'approdo naturale di una immigrazione islamica senza precedenti, con conseguenze sul piano economico,

sociale e culturale di difficilissima gestione, oltre al venir meno di quel senso di identità, di trasmissione positiva dei valori propri delle comunità dei popoli europei.

Difronte al rischio gravissimo di quella che appare una lenta ma irrefrenabile estinzione delle nostre popolazioni, occorre approntare misure di emergenza che favoriscano una inversione di tendenza, promuovendo le condizioni atte a favorire la procreazione.

Un'azione finalizzata a questi scopi passa sicuramente attraverso un'adeguata sensibilizzazione etico-culturale a lungo termine; in tempi brevi, invece, appare idonea la rimozione di ostacoli economici che, pure, per molte coppie costituiscono un grave limite allo sviluppo della famiglia.

L'articolo 31 della Costituzione dispone, d'altra parte, che «la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose». In questo spirito si colloca la nostra proposta che intende fornire una prima concreta risposta alla grave crisi della natalità e al preoccupante fenomeno del ricorso a pratiche abortive.

Allo scopo di rimuovere, seppure in parte, le difficoltà costituite dai maggiori costi che derivano al nucleo familiare dai nuovi nati, la nostra proposta prevede l'assegnazione di sussidi economici ai genitori, in relazione a due vaste fasce di reddito che interessano circa l'80 per cento della natalità.

Alla prima fascia (al di sotto dei 24 milioni annui di lire) viene erogato un contributo di lire 150.000 mensili, mentre per la seconda fascia (considerata benestante e compresa tra i 24 e i 50 milioni di lire) il contributo si riduce di un terzo (lire 100.000 mensili).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso contributo, erogato sino al compimento del ventiquattresimo mese del bambino, è limitato ai primi tre figli, condizione che si ritiene idonea ad incentivare uno sviluppo demografico moderato e responsabile.

L'iniziativa di particolare lungimiranza sul piano sociale pare, inoltre, estremamente accessibile anche in relazione alla spesa molto contenuta che prevede.

Lo stanziamento per coprire l'intero ammontare dei contributi proposti non supera i 750 miliardi annui di lire.

Infatti, la popolazione dei nuovi nati per anno si attesta intorno alle 560 mila unità, di cui circa l'80 per cento (secondo dati ISTAT) rientra nella fascia prevista per l'erogazione del contributo, diversificato per importo tra la prima fascia di reddito, inferiore ai 24 milioni annui di lire (il 37

per cento della popolazione) e la seconda fascia da noi considerata, con reddito compreso tra i 24 ed i 50 milioni annui di lire (il 46,9 per cento).

Semplici calcoli ci permettono di quantificare appunto in 750 miliardi di lire circa l'importo complessivo annuale di una operazione che, in virtù del fatto di essere facilmente realizzabile e necessaria, ha trovato analoghe applicazioni in altri Paesi della Comunità europea.

La nostra proposta, infatti, si ispira alla legge per il sussidio economico parentale varata nella Repubblica federale di Germania, Paese che, pur non conoscendo un tasso di natalità così basso quale quello italiano e pur dovendo far fronte ai costi della riunificazione, ha mostrato una ben diversa sensibilità in materia di politiche a sostegno della natalità.

## PREVISIONE DI SPESA ANNUA PER IL SUSSIDIO ECONOMICO PARENTALE

Percentuale di famiglie con reddito inferiore a lire 24 milioni annui:  
37,4 per cento.

Percentuale di famiglie con reddito annuo compreso tra i 25 e i 50 milioni di lire: 46,9 per cento.

Media annua dei nati in Italia: 580.000 unità.

Media annua dei nati appartenenti alla prima fascia di reddito:

$$\frac{580.000 \times 37,4}{100} = 216.920 \text{ unità.}$$

(Per ciascun nato è prevista una spesa mensile di lire. 150.000).

Media annua dei nati appartenenti alla seconda fascia di reddito:

$$\frac{580.000 \times 46,9}{100} = 272.020 \text{ unità.}$$

(Per ciascuno è prevista una spesa mensile di lire 100.000).

Spesa mensile per i nati appartenenti alla prima fascia di reddito:

$$\text{lire } 150.000 \times 216.920 \text{ unità} = \text{lire } 32.538.000.000.$$

Spesa mensile per i nati appartenenti alla seconda fascia di reddito:

$$\text{lire } 100.000 \times 272.020 \text{ unità} = \text{lire } 27.202.000.000.$$

Spesa mensile totale:

$$\text{lire } 32.538.000.000 + 27.202.000.000 \text{ unità} = \text{lire } 59.740.000.000.$$

Spesa annua totale:

$$\text{lire } 59.740.000.000 \times 12 \text{ unità} = \text{lire } 716.880.000.000.$$

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai genitori con un reddito familiare complessivo non superiore a lire 50.000.000 annui, è corrisposto un contributo a titolo di sussidio finanziario per la cura dei figli.

2. Il citato contributo viene erogato limitatamente ai primi tre figli, ed è corrisposto per ciascun bambino a decorrere dalla data di nascita e fino al compimento del ventiquattresimo mese di età.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è valutato in lire 150.000 mensili per le famiglie con un reddito complessivo annuo inferiore a lire 24 milioni, e in lire 100.000 mensili per le famiglie con un reddito complessivo annuo compreso tra i 24 milioni ed i 50 milioni di lire.

4. Il contributo erogato è esente da qualsiasi tassazione e non va a cumularsi con qualsiasi altro reddito della famiglia a nessun titolo.

5. In mancanza di un genitore il contributo è corrisposto al genitore affidatario, purchè sia nelle condizioni di reddito richieste dal comma 1.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al caso di adozione e di affidamento preadottivo ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

## Art. 2.

1. Il contributo di cui alla presente legge è erogato dal comune di residenza su domanda degli interessati, da presentare entro tre mesi dalla nascita del bambino o, in caso di adozione e affidamento preadottivo, entro tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 750 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede, per gli anni 1993-94, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando l'apposito fondo «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro provvede a erogare ai comuni i fondi necessari per quanto disposto all'articolo 2.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.